

## Statuto Associazione Culturale Piacenza Cultura

**Art.1:** E' costituita l'associazione culturale denominata "**Piacenza Cultura**". L'ubicazione della sede è in Viale Dante 51, Piacenza. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. La sede può essere trasferita su decisione del Direttivo a maggioranza assoluta.

**Art. 2:** L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'**art. 12/1 e art.14** del presente Statuto.

**Art.3:** L'associazione è apolitica, senza fini di lucro, ed opera senza alcuna discriminazione, sia essa di carattere religioso o di nazionalità. Gli obiettivi dell'associazione sono i seguenti:

- riscoprire, conservare e diffondere la cultura locale a tutti i livelli e in tutti i modi possibili;
- promuovere e diffondere la conoscenza del fantastico.

Per questi fini istituzionali, ci si riserva di svolgere qualsiasi attività in qualsiasi modo possibile, sia con canali tradizionali che innovativi. Tra le attività che l'Associazione intende promuovere, particolare attenzione viene mostrata verso il seguente elenco:

- Creare uno spazio per lo svolgimento delle attività, che può essere sia fisico che virtuale;
- Organizzare, promuovere, partecipare ad attività ludico-culturali: eventi, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film o quant'altro, con l'utilizzo non solo dei media tradizionali ma anche dei nuovi media (internet ad esempio);
- Valorizzare la cultura, tramite creazione o recupero di materiale;
- Collaborare con altre realtà attive sul territorio, stipulando dove possibile convenzioni sia con enti sia con attività commerciali;
- Accedere, dove lo si ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati per portare a compimento i progetti dell'associazione.

Il seguente elenco non vuole essere esaustivo, e nel corso degli anni può essere modificato. La variazione di tale elenco non comporta la modifica dello statuto. Le attività sopra elencate sono portate avanti, per quanto possibile, dagli aderenti dell'Associazione, il cui lavoro non è ricompensato in alcun modo, se non in casi eccezionali come riportato nell'**articolo 10**. Tutte le attività organizzate sono aperte anche a membri non iscritti all'Associazione; per ogni progetto si può decidere se richiedere a tali esterni una quota di partecipazione. Tutti i lavori e le informazioni dell'Associazione, incluso il seguente statuto, sono pubblicati nel sito [www.piacenzaeprovincia.eu](http://www.piacenzaeprovincia.eu), un canale aperto anche ai non-soci sotto licenza Creative Common. Le informazioni sono disponibili in qualsiasi formato, con preferenza per formati standard per una maggiore compatibilità verso qualsiasi piattaforma di visualizzazione.

**Art.4:** L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Non esistono requisiti di iscrizione, età a parte (tutti gli iscritti **devono** essere maggiorenni). Non è possibile iscriversi come gruppo o associazione ma solo come singolo individuo. L'Associazione è composta sia da Soci Fondatori che da Soci Ordinari.

**Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari, pagano la quota associativa annua e fanno parte in automatico del Direttivo.

**Soci Ordinari:** coloro che sono entrati nell'Associazione dopo la sua creazione. Si impegnano a pagare la quota annuale associativa e possono entrare, su richiesta, nel Direttivo (vedi **art. 12/2**). La quota annuale o la carica di Socio non è trasmissibile ad altre persone.

**Art.5:** L'iscrizione dei soci ordinari può avvenire in tre modalità diverse:

- Tramite attività commerciali che hanno deciso di collaborare;
- Durante una delle assemblee dei soci, contattando il tesoriere o chi ne fa le veci;
- Tramite email, una preiscrizione che poi andrà conclusa alla prima occasione d'incontro.

All'atto dell'iscrizione viene chiesto di compilare un modulo, dove vengono chiesti i dati personali dell'associato e altre informazioni rilevanti. I dati vengono trattati secondo l'attuale legge italiana sulla privacy. Compilato il modulo e pagata la quota annua associativa, viene consegnata la tessera associativa, che funge in pratica da documento di avvenuta iscrizione. La tessera associativa (che è **nominativa**) dà diritto sia all'usufrutto di determinate convenzioni (realizzate con attività commerciali) sia all'accesso privilegiato agli eventi dell'Associazione, con riduzioni o accesso gratuito in caso di iscrizione a pagamento. L'iscrizione vale un anno, e parte da gennaio del corrente anno per terminare a dicembre dello stesso anno, indifferentemente da quando ci si iscrive. Solo nel caso qualcuno si iscriva nell'ultimo trimestre la tessera sarà valida fino a dicembre dell'anno successivo. Attenzione: non è fatto obbligo per i soci la partecipazione agli eventi dell'Associazione: l'adesione è facoltativa. Per ogni associato viene creata una scheda personale includente il modulo d'iscrizione e le eventuali attività svolte con l'Associazione: tale materiale è gestito dal segretario secondo le attuali normative italiane sulla privacy. A tutti i soci che rinnovano la tessera dopo il primo anno verrà fornita una sintesi dei lavori dell'anno precedente, su formato non obbligatoriamente cartaceo. Il rinnovo segue le stesse procedure dell'iscrizione, a parte l'esclusione del modulo di iscrizione che va compilato solo in caso di modifica dei dati personali o dei riferimenti per comunicare con il socio (email, telefono, altro).

**Art.5/1:** Entro 30 giorni dall'iscrizione, il Direttivo può contestare l'iscrizione di un associato. Tale contestazione avviene con delibera del Direttivo a maggioranza semplice. In questo caso, l'iscrizione viene annullata, la quota associativa restituita e redatto un verbale pubblico con le motivazioni di rifiuto d'iscrizione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni dal rifiuto, al collegio dei probiviri.

**Art. 6:** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Direttivo deve intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida (secondo richiamo) ed infine espulsione dall'Associazione. Tali sanzioni possono essere decise dal Direttivo a maggioranza assoluta. Stesso discorso vale se il socio tiene un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui suoi Soci, o se il socio tiene un comportamento scorretto o lesivo nei confronti degli altri soci o delle proprietà dell'associazione. Il Direttivo deve intervenire anche nel caso venga fatta segnalazione da più di 5 soci di comportamento difforme di un associato, ascoltando le parti in causa e dando un giudizio (a maggioranza assoluta) entro 30 giorni dalla segnalazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri. In caso di espulsione non verrà restituita la quota associativa. Il richiamo o la diffida vengono annotati sulla scheda personale dell'associato ed hanno validità di un anno. Nel caso un socio per più anni venga richiamato il Direttivo, su maggioranza assoluta, può decidere l'espulsione. Ogni richiamo, diffida, espulsione deve essere motivata ed essere pubblica.

**Art.7:** Tutti i soci hanno diritto a partecipare ai lavori dell'Associazione. Ogni socio è invitato a partecipare alle assemblee dei soci, durante le quali possono partecipare attivamente alla pianificazione delle attività per il semestre successivo. Durante tale evento, ogni socio può proporre e gode di diritto di voto, come specificato all'**art. 12/1**.

In cambio, ciascun socio si impegna a rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, oltre a tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti.

**Art.8:** Il rapporto associativo va rinnovato di anno in anno. In caso di mancato rinnovo il rapporto si considera concluso a dicembre dell'anno in cui la tessera è stata emessa. Il rapporto associativo può interrompersi o per decesso del socio o per comportamenti difformi (vedi **art. 6**) o per dimissioni. In tutti i casi non viene restituita la quota associativa, e nel caso si tratti di Soci Fondatori la persona perde ogni privilegio dovutogli.

**Art.9:** Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano dalle quote associative; dai contributi dei privati, siano individui o enti o attività commerciali; dai contributi dello stato o dagli introiti delle varie iniziative. L'elenco non vuole essere esaustivo, e nel corso degli anni può essere modificato. La variazione di tale elenco non comporta la modifica dello statuto.

**Art.9/1:** L'Associazione non ha scopo di lucro. Ogni socio, sia ordinario che fondatore, non percepisce alcun compenso per le attività svolte per conto dell'associazione, se non nel caso di eventi eccezionali come descritto nell'**art. 10** dello statuto. Eventuali risorse rimaste disponibili, a fine anno verranno utilizzate per l'acquisto di materiale o servizi utili ai fini dell'Associazione in maniera tale da pareggiare il bilancio entro la fine dell'anno.

**Art.10:** Nessun socio percepisce alcun compenso per il lavoro associativo. Sono permessi solo i rimborsi (che devono essere giustificati e motivati) e, nel caso di progetti che richiedano personale specializzato, è possibile assegnare un compenso per quello specifico progetto al socio. In ogni caso entrambe le richieste devono essere approvate dal Direttivo a maggioranza assoluta.

**Art.11:** L'entità della quota associativa viene definita ogni inizio di nuovo anno durante la prima Assemblea dei Soci. Nel caso non giunga nessuna richiesta di modifica, la quota rimane invariata, uguale a quella dell'anno precedente. La proposta di incremento può arrivare da qualsiasi membro dell'associazione e deve essere quantificata. Possono esserci anche diverse proposte di incremento. Una volta definite tutte le proposte, l'assemblea dei soci vota e viene accolta la richiesta che ha il maggior numero di voti e la maggioranza semplice. Una volta che è stato definito l'aumento, la quota entra in vigore per quell'anno e per tutti quelli successivi. Il pagamento della quota associativa è annuale e non è obbligatorio il rinnovo. La quota decisa è la quota minima d'iscrizione: nulla vieta ad un socio di corrispondere una quota più alta.

**Art.12:** Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

**Art.12/1:** L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci, sia ordinari che fondatori, dove ognuno ha diritto ad un singolo voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata. Essa è convocata due volte all'anno ad inizio di ogni semestre in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta o del Direttivo o di almeno un terzo degli associati. La convocazione va fatta con avviso pubblico tramite il mezzo di comunicazione scelto all'iscrizione dall'associato, non meno di tre giorni prima dalla data. L'assemblea ordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice sulle seguenti questioni: quota associativa per quell'anno, approvazione bilancio di fine anno, elegge nel caso ve ne sia bisogno il Collegio dei revisori, elegge il Collegio dei probiviri, vota per le iniziative portate avanti dall'associazione per quel semestre, vota i vari regolamenti interni. Ogni socio durante l'assemblea può prendere la parola e porre questioni o domande al Direttivo; può inoltre proporre eventi o regolamentazioni successivamente votati dall'assemblea che dovranno essere recepiti dal Direttivo (Delibere dell'Assemblea) che successivamente le prenderà in considerazione con risposta all'assemblea successiva. Per ogni assemblea viene tenuto un verbale che verrà reso pubblico. Inoltre, ogni tre anni, l'assemblea deve eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere (che devono far parte del Direttivo) ed eventuali membri mancanti del Direttivo (vedere **art.12/2**), a maggioranza assoluta

dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione: devono essere presenti almeno metà degli associati e la votazione avviene a maggioranza assoluta dei 2/3 dei soci dell'Associazione.

**Art.12/2:** Il Direttivo è composto dai Soci Fondatori (la cui permanenza in Consiglio non ha scadenza) e dai Soci Ordinari, per un totale che non deve superare gli undici membri e non deve scendere sotto i quattro. Qualsiasi socio ordinario può proporre la sua candidatura nel Direttivo in qualsiasi Assemblea dei Soci. L'unico requisito richiesto è la collaborazione (non come partecipante) ad un progetto/evento dell'associazione. Tale candidatura viene votata dall'assemblea, a cui segue un periodo di prova di sei mesi dopo di che l'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, valuta il comportamento dell'associato e decide la sua ammissione. Contro tale decisione è ammesso appello, entro 30 giorni dal rifiuto, al collegio dei probiviri. La permanenza nel Direttivo di un socio ordinario è di tre anni, nulla ne vieta la rielezione (in tal caso verrà a decadere il periodo di prova). L'Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere (che funge anche da segretario e gestisce le schede dei singoli associati), e eventuali membri del Direttivo fino ad un massimo di undici persone. Nel caso nessun socio ordinario si proponga, non viene fatto obbligo a nessuno di candidarsi salvo nel caso il Direttivo sia composto da meno di quattro membri. In quel caso l'Assemblea vota a maggioranza semplice qualsiasi suo candidato fino a raggiungere la soglia limite per il funzionamento del Diretti. Il Presidente è il rappresentante formale dell'Associazione, che può essere sostituito in caso di assenza dal Vicepresidente. Sono loro che devono aprire le assemblee dei soci, mentre il Tesoriere deve tenere aggiornato il bilancio che va presentato all'assemblea dei soci ogni fine anno. Tali persone rimangono in carica per tre anni. Il Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestisce il patrimonio dell'Associazione e può decidere il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell'Associazione.

**Art.12/3:** Il Collegio dei revisori viene eletto in caso di contestazione del bilancio, ed è composto da tre soci eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, di cui uno deve essere del Direttivo. Entro 30 giorni dall'elezione il Collegio deve redigere una relazione. Svolto il compito il Collegio viene sciolto.

**Art.12/4:** Il Collegio dei probiviri viene eletto durante la prima assemblea annuale di inizio anno e sta in carica per un anno. E' composto da tre soci eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea e, in caso di richiesta di intervento, deve redigere una risposta entro 30 giorni dalla chiamata in causa.

**Art.13:** E' possibile creare regolamenti interni che però non devono andare in contrasto con le regole dello statuto. Tali regolamenti devono essere approvati durante l'assemblea dei soci con maggioranza semplice e devono essere osservati da tutti i soci.

**Art.14:** L'Associazione si può sciogliere se il numero dei Soci è inferiore a 3 oppure su delibera dell'Assemblea straordinaria. Il patrimonio sociale viene devoluto ad altre associazioni o enti con fini simili a quelli dell'Associazione.

**Art.15:** Fin tanto che non venga trovata un'adeguata sede sociale, i locali della sede indicata nello statuto non sono liberamente accessibili ai soci.

**Art.16:** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.